

LA REGOLA

DI SANTA CHIARA

secondo l'approvazione e confermazione

D'INNOCENZO PP. IV

LA REGOLA

DI SANTA CHIARA

SECONDO L'APPROVAZIONE E CONFERMAZIONE

D'INNOCENZO PP. IV

VENEZIA
TIPOGRAFIA EMILIANA
1874

Quicumque hanc regulam secuti fuerint, pax super illos et misericordia.
Quanti seguiranno cotesta forma di vita avranno pace e misericordia.

AD GALAT. VI, 16.

Nihil obstat quominus imprimatur
Romae, Aracaeli, 18 Februarii 1874.

FR. BERNARDINUS Min. Gen.

Venetiis, in Curia Patriarchali, die 20 Julii 1874.
Vidit JOH. Can. FERRARI V. G.

QUESTO NUOVO VOLGARIZZAMENTO

DELLA REGOLA DI SANTA CHIARA

VIENE ALLA LUCE

NELLA FAUSTISSIMA OCCASIONE

DELLA SOLENNE APERTURA E CANONICA CONSACRAZIONE

DELLA NUOVA CHIESA DELLE CLARISSE

INTITOLATA

ALLA SANTISSIMA TRINITÀ

NELL'ISOLA DELLA GIUDECCA

IN VENEZIA

—

XXI SETTEMBRE MDCCCLXXIV

BREVI NOTIZIE STORICHE

INTORNO

LA REGOLA DI SANTA CHIARA

Nella devotissima Chiesetta di S. Maria degli Angeli presso Assisi, la sera della Domenica delle Palme, 19 marzo 1212, una virtuosissima fanciulla di nobile ed illustre lignaggio, in sui diciotto anni di età, con ferma deliberazione di consacrarsi totalmente all'amore dell'unico suo Sposo Celeste, si presentava ad un santo uomo; il quale circondato da uno stuolo di devoti suoi Figli, portanti fiaccole e rami, ivi attendevala. Era costei *Chiara* dei Conti Sciffi, nata in Assisi ai 16 luglio 1194; la quale prevenuta ed avvalorata dalle dolcezze della grazia divina, convertiva, per

insinuazione del B. Francesco, la letizia ed il fasto mondano nell' amarezza e nel pianto della Passione di Gesù, a Lui disposandosi genuflessa all'altare della Vergine Maria. Nè ciò avveniva senza speciale disposizione del Signore; il quale, siccome all' onore della Divina Madre del bello Amore avea voluto che si iniziasse la nuova forma di vita di Francesco e de' seguaci suoi, così avea allora disposto che all'onore della stessa Immacolata Regina degli Angeli e delle Vergini traesse i suoi principii l'Ordine di Chiara e delle imitatrici di Lei. Vestita pertanto alla nuova foggia propostale dal B. Francesco, la Vergine Chiara fu condotta al vicino Monastero di S. Paolo delle Monache Benedettine; da cui, superate le lusinghe e le minaccie dei parenti, fe' poi passaggio a quello di S. Angelo del Panso, appartenente pure alle stesse Monache (1); così disponendo il Serafico Patriarca, fino a tanto che il Signore di altro più proprio ricetto si compiacesse di prov-

vederla. E passati pochi giorni dacchè viveavi Chiara in santa conversazione, la sorella Agnese, á favor della quale con doppio miracolo era accorso Iddio nella fierissima persecuzione dei congiunti, le addivenne alla perfine discepola e compagna nella santa intrapresa. Nè guari andò che a Chiara e ad Agnese nuove compagne si unirono, fra cui l'altra sorella Beatrice con Ortolana loro piissima madre; alla quale, veggendo le sante maraviglie che nella sua buona figliuola operava il Signore, dovette parer manifesta la verità di quanto le fu predetto innanzi di darla alla luce (2).

Furono questi per fermo gli umili auspicii, onde nel suddetto anno 1212, ebbe principio il secondo Ordine Serafico, chiamato allora l'*Ordine delle Monache di S. Damiano,* dal luogo della nuova loro abitazione presso la Chiesa di tal nome, dove per volontà del Santo Patriarca presero stabile dimora. Quivi infatti Chiara

e le sue Figlie vissero per alcuni anni sotto la direzione di Francesco e del Cardinale Protettore dell'Ordine Minoritico, Ugolino dei Cònti di Segni; il quale inerendo al Decreto del S. Concilio Lateranense IV, di fresco compiuto (3), propose loro ad osservare la Regola di S. Benedetto, con ispeciali modificazioni ed aggiunte convenienti al novello Istituto (4). Ma per poco tempo si attennero quelle fervorose Spose di Gesù a coteste prescrizioni; poichè come seppero approvata finalmente (5) dalla S. Sede Apostolica la nuova forma di vita, cui il Serafico Patriarca avea dettata pei suoi Frati Minori, esse se ne invogliarono così fervorosamente, da non lasciare intentato alcun mezzo per ottenerla, acconciamente adatta alla loro condizione; cosicchè quella Regola, l'austerità della quale era sembrata alla maggior parte dei Cardinali incompatibile e superiore per poco alle forze umane, era in quella vece piaciuta di molto ed apparsa ancora assai leggiera a quelle Ver-

gini prudenti, le quali consumate da vivo desiderio di povertà evangelica, aveano rinunziato alle signorili agiatezze, per seguitare più d'appresso il celeste loro Sposo e Maestro nella minoritica austerità e penitenza. Spinte quindi da santa emulazione supplicarono il B. Francesco a stendere anche per loro una Regola di vita che tutto ritraesse lo spirito di quell'altissima povertà di cui avea fatti eredi i Figli e seguaci suoi. Ed il santo uomo, che bramava di trasfondere in quante anime potesse più quell'amore alla povertà e penitenza, onde egli era tutto compreso, si fe' a contentare prudentemente i pii desiderii di quelle fervorose, avendo però riguardo alla femminile loro condizione; e nel 1224, due anni innanzi cioè che dal mondo si dipartisse (6), d'intelligenza e consiglio dello stesso Cardinale Ugolino, adattò acconciamente la Regola de' suoi Frati per Suor Chiara e per le imitatrici di lei. E poichè cotesta nuova forma di vita così austera era stata

ansiosamente bramata e richiesta da Chiara e dalle sue Figlie medesime, il pio Cardinale, siccome nota egregiamente a questo luogo l'annalista Waddingo (7), *nello scriverla sotto dettatura del B. Francesco non potea rattenere le lagrime, considerando il fervore di quelle Vergini, superiore di gran lunga alla debolezza della loro condizione. E dove la parola parea venir meno al Santo Legislatore, gliela suggeriva egli stesso, il quale poi, così nelle cose di comando come in quelle di mitigazione, lo giovava di opportuno consiglio.*

Con quale allegrezza, estimazione ed amore ricevesse Chiara dallo stesso Patriarca Francesco la nuova forma dell'evangelica povertà da lei desiderata, ce lo possiamo più presto immaginare col pensiero, che esprimere a parole; sovrattutto se porremo mente altresì alle espressioni di affetto, di riverenza e di ardentissimo zelo, onde ella, non pure alle Monache di S. Da-

miano, ma a tutte ancora le Figlie di ogni altro Monastero, la volle altamente raccomandata nel suo Testamento (8). E della fermezza in cotesti suoi sentimenti diede Chiara ben presto una prova solenne allo stesso Cardinale Ugolino, già Pontefice col nome di Gregorio IX. Questi infatti, sebbene a nome del suo Predecessore Onorio III, avesse dapprima approvato e confermato tutto ciò che nella Regola si proibiva riguardo al possedere beni stabili per sè o per frapposta persona, pure, dacchè ascese alla cattedra di Pietro (19 Marzo 1227) volgendo in animo di alleviare alquanto il rigore della Regola abbracciata da Chiara e dalle Figlie di lei, le propose di accettare e di ritenere pel mantenimento dell'ordine nascente alcune rendite e possessioni; chè dal voto di altissima povertà ei l'avrebbe assolta. Alle quali indulgenti proposte del Venerando Pontefice addusse Chiara umili e rispettose rimostranze; e fermamente fiduciosa che il Si-

gnore non sarebbe per abbandonare giammai le sue Spose, le quali per viemmeglio servirlo aveano rinunziata ogni terrena cosa, soggiunsegli umilmente: *Padre Santo, de' miei peccati io desidero di essere sciolta, ma non dal seguire Gesù Cristo e i divini consigli suoi.* Quindi siccome donna di senno virile e di animo saldissimo nella Regola abbracciata, nulla rilassò delle austerità contenutevi, comechè fosse di complessione delicatissima e spesso infermasse; anzi volendo far duraturo un Istituto che vedea Ella stessa tanto maravigliosamente fiorire e promettere frutti sempre maggiori, niente altro omai desiderò e chiese così vivamente, che vedere con ispeciale Bolla raffermata dall'autorità del Pontefice quella Regola, che fino allora *a viva voce* soltanto erale stata approvata. Nè tardò guari a sopravvenirle favorevole circostanza; conciossiachè nel 1252 il Cardinale Rainaldo de' Conti di Segni, dimorante allora in Perugia *a latere* del

Pontefice Innocenzo IV, il quale di Lione di Francia avea fatto ritorno in Italia, avendo inteso che l'infermità della Vergine Chiara erasi notabilmente aggravata, di consenso dello stesso Pontefice si trasferì in Assisi a visitare e consolare la Sposa di Gesù Cristo. La quale ricevuto devotissimamente il Sacratissimo Corpo del Signore dalle mani dello stesso Cardinale, gli fece umili istanze, affinchè egli come Protettore dell' Ordine Francescano e delle Povere Suore, raffermasse di sua autorità quella Regola che ella fin dal 1224 avea ottenuta dal Serafico Patriarca Francesco, ascritto omai al numero dei Santi (9). Di ritorno in Perugia l'esimio Porporato, con Apostolica autorità dal predetto Pontefice concedutagli, pubblicò il breve di confermazione della Regola, il quale comincia: *Raynaldus miseratione divina* etc. *Quia vos dilectae in Christo Filiae* etc., e porta la data de' 16 settembre 1252. Nè si contentò di ciò solo il benemerito Cardinale; chè nel-

l'estate del seguente anno, trasferitosi di nuovo in Assisi col Pontefice Innocenzo, fece ed ottenne che questi consolasse di sua augusta presenza la Vergine Chiara, la quale pei diuturni malori e infermità già stava morendo. Pertanto dopo aver con indicibile consolazione ricevuta dal Vicario di Gesù Cristo l' Indulgenza Plenaria e l'Apostolica Benedizione, Chiara gli manifestò il desiderio vivissimo di ottenere, innanzi di morire, la pontificia confermazione di quella Regola, che poco prima, a nome soltanto e per autorità di Lui, era stata approvata dal Cardinale Protettore. I quali pii desiderii volendo alla fine soddisfare il Venerando Pontefice, ne commise l'esecuzione allo stesso Cardinale Rainaldo; e la Bolla Pontificia giunse in mano di Chiara nel medesimo giorno in cui fu scritta, cioè a' 9 di agosto del 1253, due giorni innanzi che ella, lieta quindi e contenta, se ne volasse al Cielo (10).

Questa è per fermo la Bolla di approva-

zione e conferma della *vera prima Regola di S. Chiara,* la quale accettata e gelosamente osservata in più Monasteri, richiamava le *Povere Suore* a quello Spirito di evangelica povertà, tanto altamente commendato loro dal Serafico Patriarca. Cionnonostante, col crescere il numero delle Suore moltiplicandosi altresì i Monasteri, cotesta Regola subì alcune modificazioni, sanzionate però sempre dai Sommi Pontefici; i quali mentre con siffatte mitigazioni provvedeano a quelle anime che ad uno stesso grado di somma perfezione e di altissima povertà non erano chiamate dal Signore, conseguivano tuttavia tutto quel bene e vantaggio che dalla leggiadra varietà di cotesti Monasteri derivava egualmente nella Chiesa di Gesù Cristo. Siccome però per siffatte Pontificie sanzioni, le Religiose erano nei varii luoghi con diversa denominazione appellate, nè senza turbamento delle loro coscienze vedeansi originare nell'Ordine non leggiere

confusioni, così fu provvido consiglio del Pontefice Urbano IV, riunire sotto un solo nome e sotto l'osservanza di una stessa Regola tutte le Religiose di S. Chiara; ordinando con apposita Bolla de' 18 ottobre 1264, che tutte uniformemente si appellassero col solo nome di *Clarisse* (11), e si uniformassero, volendo, ad una Regola, cui Egli stesso, mitigando il rigore della *Prima* particolarmente circa il digiunare e il posseder beni in comune, stese loro in 26 Capitoli, e inserì nella Bolla suddetta. Di qui avvenne che tolta di mezzo ogni altra appellazione, tutte le discepole di S. Chiara si dissero dovunque *Clarisse;* sebbene quelle che ebbero accettate le mitigazioni e le dispense esposte nella Bolla di Urbano IV si chiamassero da taluni *Urbaniste.*

Ma le seguaci di Chiara nel Monastero di Assisi non si sentivano di accettare per modo alcuno cotesta benigna Pontificia condiscendenza, la quale le avrebbe ritratte non poco dall'austera loro vita e dallo

spirito della santa loro Istitutrice; per poter quindi senza alcun timore perseverare anche per l'avvenire nella rigorosa osservanza della primitiva Regola, tanto da loro amata, fecero istanza al Papa Clemente IV, che a' 5 di febbraio del 1265 era succeduto ad Urbano IV, di confermarla loro nuovamente. Ed il Pontefice ne satisfece l'inchiesta; e con apposita Bolla del 31 dicembre 1267, la quale a somiglianza della segnata da Innocenzo IV, comincia: *Solet annuere,* confermò la *Prima Regola di S. Chiara;* come in appresso la ebbe a confermare il successore Clemente VI, per compiacere alle istanze della Principessa Sancia, Regina di Sicilia, la quale di apostolica licenza avea ivi fondati parecchi monasteri per le Suore di S. Chiara.

Nè qui ebbero fine i paterni e concilianti modi adoperati dai Sommi Pontefici, onde favorire e convalidare di loro autorità quella *Prima Regola, che per Suor Chiara e per le imitatrici di Lei,* avea dettata il Se-

rafico Patriarca; conciossiachè, anche due secoli dopo, il Veneziano Pontefice Eugenio IV (12), ravvisando troppo dura cosa e malagevole, che nella *Prima Regola di S. Chiara* si dicesse contenersi cento e tre precetti i quali obbligavano a peccato mortale, siccome nei *Commentari* sulla stessa Regola avea esposto S. Giovanni da Capistrano, dichiarò non essere le Clarisse della Prima Regola tenute sotto pena di colpa grave ad alcun altro articolo o precetto della medesima, se non ai soli quattro voti dell'Ubbidienza, Povertà, Castità e Clausura, ed a tutto ciò che spetta alla elezione o deposizione dell'Abbadessa; mitigò loro alcune altre austerità e il rigore del perpetuo digiuno; e riguardo alle astinenze dichiarò che si attenessero alle consuetudini dei luoghi (13). Siffatta dichiarazione Eugeniana, siccome documento essenziale per l'intelligenza della *Prima Regola di S. Chiara,* noi riporteremo dopo la Bolla di Innocenzo IV; della quale

ci siamo determinati di pubblicare cotesto nuovo volgarizzamento, tradotto fedelmente dal suo testo latino (14), per aver conosciuto come pei varii Monasteri ne vadano circolando alcune versioni (15) tratte dalle antiche Cronache dell'Ordine, ma in molti passi sconcordanti dal sentimento genuino espresso nel vero suo testo, e difettose di intestazione e di confermazione Pontificia.

ANNOTAZIONI

(1) Così per essere stata S. Chiara accolta in questi due Monasteri appartenenti alle Monache dell'Ordine Benedettino, come per esserle stata proposta, siccome vedremo, dal Cardinale Ugolino la Regola di S. Benedetto, male si apposero taluni nell'affermare che dapprima avesse Chiara abbracciato e professato l'Ordine di quel gran Patriarca; ma di tale frivolezza non crediamo occuparci gran fatto.

(2) « Donna non temere; tu partorirai senza travaglio un lume che sarà luce del mondo ». *Ne paveas, mulier, quia quoddam lumen salva parturies, quod ipsum mundum clarius illustrabit.* Vita S. Clarae, cap. 1, inter opera S. Bonaventurae.

(3) Per questo Decreto (*Canone* 13) del Sacro Concilio Ecumenico XII, tenutosi al Laterano dagli undici ai trenta novembre 1215, si proibivano tutte quelle varie Religioni, le quali non avessero abbracciata alcuna delle tre Regole fino allora approvate, de' Patriarchi Basilio, Benedetto ed Agostino.

(4) Questa Regola che comincia *Cum omnis vera Religio,* leggesi appreso il Waddingo, all'anno 1219, num. XLVII colla confermazione di Papa Innocenzo IV datata in Lione, ai 13 novembre 1245 *(idib. Nov. anno III): Solet annuere* etc.

(5) La Regola di S. Francesco, approvata *vivae vocis oraculo* dal Sommo Pontefice Innocenzo III, fu poi dal successore Onorio III confermata con apposita Bolla, datata dal Laterano a' 29 novembre 1223.

(6) Morì il Serafico Patriarca la sera del sabbato, essendo già cominciata, secondo l'antico computo italiano, la prima ora del dì 4 ottobre 1226; nella età di anni 45; nell'anno vigesimo dalla sua conversione, e diciottesimo dal principio dell'Ordine.

(7) Waddingo, all'anno 1224, num. I.

(8) Di questo affettuoso *Testamento di S. Chiara* noi riporteremo in fine l'italiana versione, non già tolta dalle antiche Cronache dell'Ordine, ma tratta dal testo latino che leggesi nel Waddingo all'anno 1253, num. V.

(9) Gregorio Papa IX, che grandemente avea amato e stimato Francesco, ebbe poi a' 16 luglio 1228 a rendergli e decretargli gli onori siccome a Santo, e perfino coi versi ebbe a celebrargli la gloria.

(10) S. Chiara morì la sera degli undici agosto 1253, *in crastino B. Laurentii Mart.;* le furono celebrate le solenni esequie nel seguente giorno duodecimo, nel quale dal Sommo Pontefice Alessandro IV, che la canonizzò a' 26 settembre 1255, fu assegnata in perpetuo l'annua festività. Dopo il solenne uffizio e il sermone dello stesso Cardinale Rainaldo, poi Papa Alessandro IV, i Religiosi portarono il corpo della Vergine Chiara nella Chiesa di S. Giorgio di Assisi, finchè dalla pietà dei fedeli si volle eretto alla Santa quel magnifico Tempio che vedesi tuttavia. Appena fu esso compiuto, lo stesso Pontefice Alessandro IV commise, per Breve speciale datato da Subiaco a' 9 di settembre 1260, ai Vescovi di Spoleto, di Perugia e di Assisi, di assistere personalmente alla traslazione e deposizione del corpo di santa Chiara dalla Chiesa di S. Giorgio all'altar maggiore della nuova Basilica. La solenne cerimonia si compì al giorno 3 di ottobre di quello stesso anno 1260; e dopo oltre sei secoli, nello stesso giorno dell'anno 1872, quel Sacro Deposito fu riposto nel nuovo sotterraneo, ivi appositamente costrutto e decorato a ritenerlo. — Ne vegliano alla custodia le Figlie stesse della Santa, le quali dal Monastero di S. Damiano furono traslocate nel novello Chiostro attiguo alla Basilica di santa Chiara, nello stesso solennissimo giorno 3 ottobre

1260, e vi dimorano tuttora; come nell'altro di S. Damiano abitano i Minori Riformati. Sì il Convento che la Chiesa di S. Damiano, restaurata dallo stesso Patriarca Francesco col sudor della sua fronte, nulla hanno mutato dal secolo terzodecimo in poi; ed è cosa proprio dolce pel pellegrino riposare in quelle cellette sì umili e sì raccolte, e spezzare il pane della Serafica ospitalità sulle tavole, dove mangiavano S. Chiara e le sue compagne.

(11) . . . *decrevimus Ordinem S. Clarae uniformiter nominandum* . . . così nella Bolla Pontificia *Beata Clara, virtute clarens et nomine*, che leggesi presso il Waddingo all'anno 1264, num. VII, e nel Bollario Romano.

(12) È questi Gabriele Condulmieri, Patrizio Veneto, già Canonico della Congregazione Celestina di S. Giorgio in Alga; da Gregorio XII, *(Angelo Correr)* suo zio materno, creato Cardinale; ed a' 3 di marzo 1431 assunto al Sommo Pontificato, che vuolsi predettogli da S. Giovanni da Capistrano.

(13) All'osservanza di cotesta Dichiarazione Pontificia, che leggesi nel Waddingo all'anno 1447, num. IV, lo stesso Eugenio obbligò eziandio le Clarisse della Seconda Regola od *Urbaniste*; come si raccoglie dai *Monumenti dell'Ordine*. Vedi l'eruditissima e commendevole *Storia Cronolo-*

gica dei tre Ordini istituiti dal Patriarca S. Francesco, descritta dal P. F. Angelico da Vicenza dell'Ordine dei Minori Riformati. Opera postuma, e in tre parti divisa. Vicenza, 1761, *Bressan*.

(14) Se ne legge il testo latino nell'*Opera omnia S. P. Francisci;* nel Vaddingo agli anni 1224, num. II; 1252, num. XIX, 1253, num. VI; come pure nel Bollario Romano.

(15) Tutte, presso a poco, portano il seguente Frontespizio: *Regola e Testamento di S. Chiara, estratta dalle Croniche del Padre S. Francesco,* colle date: *Venezia e Trevigi, per Pasqualino Da Ponte* (senz'anno). *Venezia, per il Bodio*, 1666. *Ivi, per Giovanni Battista Saltarello*, 1700. *Ivi, per il Cordella*, 1860.

REGOLA DI SANTA CHIARA

INNOCENZO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

ALLE DILETTE IN CRISTO FIGLIE

SUOR CHIARA ABBADESSA ED ALTRE SUORE

DEL MONASTERO DI S. DAMIANO DI ASSISI

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Suole consentire la Sede Apostolica ai pii desiderî, e dare benevolo favore agli onesti prieghi di coloro che domandano. Però che per parte vostra è stato a Noi umilmente supplicato di assodare coll'Apostolica autorità quella forma di vita secondo la quale comunemente dovreste vivere in unione di spirito ed in voto di altissima povertà, a voi data dal B. Francesco e da voi spontaneamente abbracciata; quale altresì il Venerabile Fratello nostro Vescovo di Ostia e di Velletri, secondo che

nelle lettere di esso Vescovo fatte sopra questo, più pienamente contiensi, giudicò degna di approvazione. Condiscesi pertanto ai prieghi della vostra devozione, avendo approvato ed aggradito tutto ciò che da esso Vescovo sopra questo è stato fatto, coll'Apostolica autorità lo confermiamo e lo assicuriamo colla protezione della presente scrittura, facendovi inserire di parola in parola il tenore di esse lettere, il quale è questo.

Rainaldo per la misericordia divina Vescovo di Ostia e di Velletri alla carissima sua figliuola e Madre in Cristo, Donna Chiara Abbadessa di S. Damiano d'Assisi, ed alle sue Suore così presenti, come a quelle che verranno per l'avvenire, salute e benedizione paterna.

Poichè voi, figliuole dilette in Cristo, avete disprezzate le pompe e le delizie del mondo, e seguitando le vestigia di esso Cristo e della sua Santissima Madre avete eletto di abitare in clausura, e di attendere ad una somma po-

vertà, acciocchè liberamente possiate al Signore servire, Noi, commendando nel Signore il santo vostro proposito, vogliamo volentieri con affetto paterno donare ai vostri voti e santi desiderî benevolo favore. Condiscendendo pertanto alle pie vostre preghiere, col presente scritto noi confermiamo in perpetuo e avvaloriamo col sussidio della autorità del Signor Papa e della nostra, a voi e a tutte quelle che vi succederanno nel vostro Monastero, la forma di vita qui annotata ed il modo della santa unione e dell'altissima povertà, cui il B. P. Francesco vi ha data a voce e per iscritto ad osservare.

CAPO PRIMO.

La regola e la vita delle povere Suore.

Nel nome del Signore, così sia.

Incomincia la regola e la forma di vita dell'Ordine delle Povere Suore, la quale è questa: cioè osservare il santo Evangelio del nostro Signor Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza proprio ed in castità. Chiara, indegna serva di Cristo, promette obbedienza

e riverenza al signor Papa Innocenzo, ed ai successori suoi canonicamente eletti, ed alla Chiesa Romana. E siccome nel principio della sua conversione insieme colle sue Suore promise obbedienza a Frate Francesco, così promette di osservarla inviolabilmente anche ai successori di Lui. E le altre Suore sieno sempre obbligate ad obbedire ai successori di Frate Francesco, a Suor Chiara, e alle altre Abbadesse canonicamente elette che a Lei succederanno.

CAPO SECONDO.

Come debbano essere ricevute.

Se alcuna per ispirazione divina, verrà alle Suore, volendo pigliar questo tenore di vita, l'Abbadessa sia tenuta di chiedere il consenso di tutte le Suore, e se la maggior parte consentirà, ottenuta licenza dal Sig. Cardinal Protettore la possa ricevere. E se vedrà ch'ella sia da ammettere, diligentemente la esamini o la faccia esaminare intorno la Fede Cattolica e gli Ecclesiastici Sacramenti. E se tutte queste cose ella creda e vogliale fedelmente confes-

sare, ed osservare fermamente insino alla fine: e non abbia marito, o se lo ha, ei già sia entrato in Religione, con autorità del Vescovo Diocesano, emesso di già il voto di continenza, e non impedendo altresì l'osservanza di tal vita o la molta età o alcuna infermità o stolidezza; le sia esposto diligentemente il tenore di siffatta vita, e se sarà conosciuta idonea, le sia detta la parola del Santo Evangelio: ch'ella vada, e venda tutte le sue cose, e si studii di dispensarle ai poveri. Che se fare nol potesse, le basti la buona volontà. E l'Abbadessa e le Suore sue si guardino di non essere sollecite delle temporali di Lei cose, acciocchè liberamente faccia delle cose sue ciò che il Signore le inspirerà. Che se ella richiedesse consiglio, la mandino ad alcune persone prudenti e timorate di Dio, col consiglio delle quali sieno dispensati ai poveri i beni suoi. Dipoi tosati in circolo i capelli, e deposto l'abito secolare, le concedano tre tonache e il mantello. Nè le sia lecito quindi innanzi uscir del Monastero, senza utile, manifesta e ragionevole causa. Ma finito l'anno della provazione sia ricevuta all'obbedienza, promettendo di

osservare in perpetuo la vita e forma di questa povertà. Niuna riceva il velo durante il tempo della provazione. Le Suore eziandio possano usare le mantelline, per alleviamento e decenza nel servizio e nelle fatiche. L'Abbadessa poi provegga loro discretamente di vestimenti secondo le qualità delle persone, e i luoghi e le stagioni e i freddi paesi, siccome Ella vedrà essere di bisogno. Le giovanette ricevute nel Monastero al disotto dell'età legittima, siano tosate in circolo, e deposto l'abito secolare siano vestite di panno religioso, come sembrerà all'Abbadessa. Quando poi saranno giunte all'età legittima, vestite secondo la forma delle altre, facciano la loro professione; e così ad esse come alle altre Novizie, l'Abbadessa sollecitamente provegga tra le più discrete di tutto il Monastero la Maestra, la quale diligentemente le istruisca nella santa conversazione e nella onestà dei costumi, secondo il tenor di vita delle Suore. Nello esame e nella accettazione delle Suore che servono fuori del Monastero, si osservi la forma suddetta; queste possano portare calceamenti. Nessuna faccia dimora nel Monastero colle

Suore, se non sia stata ricevuta secondo questa norma di professione. E per amor del Santissimo e dolcissimo Bambino Gesù, involto in poveri pannicelli, e reclinato nel presepio, e della sua Santissima Madre, ammonisco, prego ed esorto le mie Suorė, che sempre si vestano di vestimenti vili.

CAPO TERZO.

Dell'Ufficio Divino e del digiuno e quante volte debbansi comunicare.

Le Suore che sanno leggere, recitino l'Ufficio Divino secondo il metodo dei Frati Minori; onde potranno avere i Breviarî, leggendo senza canto. E a quelle, che per ragionevole causa non potessero talvolta, leggendo, recitare le proprie Ore, sia lecito recitare i *Pater noster,* siccome fanno le altre Suore. Ma quelle che non sanno leggere, dicano pel Mattutino ventiquattro *Pater noster,* e cinque per le Laudi; per Prima poi, Terza, Sesta e Nona, per ciascuna di queste Ore sette; per Vespero dodici, e sette per Compieta. Pei Defunti aggiungano al Vespero sette *Pater*

noster, e il *Requiem aeternam*, e dodici al Mattutino. Le Suore che sanno leggere siano obbligate a recitare l'Ufficio de' Morti. Passando poi all'altra vita alcuna delle Suore, le si dicano 50 *Pater noster*. — Digiunino le Suore in ogni tempo; ma nella Natività del Signore, in qualunque giorno cada, possono pigliar due volte la refezione. Colle giovanette, colle deboli, e con quelle che servono fuori del Monastero, si possa pietosamente dispensare, secondo il parere dell'Abbadessa. In tempo però di manifesta necessità, non siano tenute le Suore al corporale digiuno. — Almeno dodici volte all'anno si confessino di licenza dell'Abbadessa; ed allora si guardino dal frammischiarvi parole che non appartengono alla Confessione ed alla salute delle anime. Alla Comunione si accostino sei volte, cioè il giorno di Natale, il Giovedì santo, la Pasqua di Risurrezione, la Pentecoste, l'Assunzione della Beata Vergine e la Festa di tutti i Santi. — Per comunicare le Suore inferme sia lecito ai Cappellani entrar nella Clausura.

CAPO QUARTO.

Della elezione dell'Abbadessa.

Nella elezione dell'Abbadessa siano tenute le Suore osservare la forma canonica. E si adoperino esse di avere il Ministro Generale o Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori, il quale colla parola del Signore le ammaestri alla totale concordia e utilità comune, nel fare la elezione. Nè sia eletta chi non è Professa; che se fosse eletta od in altra maniera fosse data una non Professa, non le si presti obbedienza, se innanzi non abbia professata cotesta forma di povertà. Morendo la quale si faccia l'elezione d'un'altra Abbadessa. E se talvolta sembrasse a tutte le Suore, che la sovrannominata non fosse sufficiente al loro servizio e vantaggio comune, siano obbligate le Suore predette, più presto che potranno, ad eleggersene un'altra per Abbadessa e per Madre, secondo la norma suddetta. — La eletta poi consideri quale peso siasi addossato, ed a chi debba rendere conto del gregge a sè affidato. Si studii eziandio di precedere le altre

più per virtù e per santi costumi che per l'ufficio; sì che le Suore eccitate dall'esempio di Lei, più presto per amore le obbediscano che per timore. Tengasi lontana dalle affezioni particolari; acciocchè mentre piega l'amore più da una parte, non cagioni lo scandalo al tutto. Ella consoli le afflitte, e sia altresì lo estremo rifugio alle tribolate; così che nelle inferme non abbia a prevalere il male dello scoramento, se appresso di essa mancassero i rimedî alla sanità. In tutte le cose conservi la vita comune, ma specialmente in Chiesa, in Dormitorio, in Refettorio, in Infermeria e nei vestimenti; la quale cosa è tenuta ad osservare in egual modo la sua Vicaria. — Una volta almeno per settimana l'Abbadessa sia obbligata a chiamare le Suore a Capitolo, dove così Ella come le Suore debbano umilmente accusarsi delle pubbliche colpe e negligenze; e ivi altresì con tutte le Suore conferisca di quelle cose che spettano all'utilità e decoro del Monastero; conciossiachè spesse volte il Signore manifesta ai piccioli ciò che è meglio. — Non si faccia alcun debito grave, se non di comune consenso delle Suore, e per manifesta neces-

sità; e questo per mezzo del Procuratore. Ma guardisi l'Abbadessa colle sue Suore, di non ricevere nel Monastero deposito alcuno; chè da questo nascono spesso scandali e perturbazioni. A mantenere poi l'unione della vicendevole pace e dilezione, tutte le Officiali del Monastero sieno elette di comune consenso di tutte le Suore, e nell'istesso modo sieno elette tra le più discrete otto Suore almeno, dalle quali sia obbligata l'Abbadessa prendere sempre il consiglio in tutto ciò che richiede la forma di vita delle Suore. Possano altresì le Suore e debbano, se ciò sembri loro utile e conveniente, rimuovere talvolta le Officiali e le Discrete, surrogandone altre in loro luogo.

CAPO QUINTO.

Del silenzio e del modo di conferire al Parlatorio ed alle grate.

Dall'ora di Compieta fino a Terza le Suore mantengano silenzio, eccettuate quelle che servono fuori del Monastero. Lo serbino altresì continuamente nella Chiesa, nel Dormitorio e nel Refettorio, soltanto durante la mensa; non

però nell'Infermeria, nella quale per sollievo e servizio delle inferme sia sempre lecito alle Suore parlare discretamente. Possano ancora in ogni tempo e luogo manifestare brevemente e a voce bassa, quello che fa di bisogno. Non sia lecito alle Suore tener discorsi al Parlatorio o alle grate, senza permesso dell'Abbadessa o della sua Vicaria. E quelle che ne avranno ottenuta licenza, non ardiscano trattenersi al Parlatorio se non alla presenza di due sorelle ascoltatrici. Alla grata poi non osino accostarsi, se non sono presenti per deputazione della Abbadessa o sua Vicaria, tre almeno di quelle discrete, le quali da tutte le Suore sono state scelte per consigliere dell'Abbadessa. E questo metodo di parlare sieno obbligate di osservare per quanto sarà possibile, l'Abbadessa e la sua Vicaria; ma alla grata lo si faccia rarissime volte; e per niun conto alla porta. Alle grate poi si aggiunga internamente un panno, il quale non si rimuova se non quando si dispensa la parola di Dio, ovvero quando alcuna Suora ha da parlare con altra persona. E l'uscio sia di legno con due o più serrature di ferro, e sia bene

annesso con imposte e chiavistelli, acciocchè, di notte massimamente, rimanga serrato a doppia chiave; delle quali una abbia l'Abbadessa, e l'altra la Sacrestana. E chiuso esso rimanga sempre, eccetto quando si assiste al Divino Officio e per le ragioni sovraccennate. Non debba alcuna Suora per modo alcuno parlare alle grate innanzi la levata del sole, nè dopo il tramonto. Nell'interno poi del Parlatorio rimanga sempre il panno, nè mai si tolga. Nella quaresima di S. Martino, e nella quaresima grande, nessuna si trattenga al Parlatorio, se non col Sacerdote per motivo di confessione, o per altra manifesta necessità; ciò che si riserva alla prudenza dell'Abbadessa o della sua Vicaria.

CAPO SESTO.

Come le Suore non debbano ricevere possessione alcuna o proprietà, sia per sè come per frapposta persona.

L'Abbadessa e tutte le Suore sieno sollecite di guardare la santa povertà, che hanno promessa al Signore; cui pure sieno tenute invio-

labilmente osservare sino alla fine, le future Abbadesse e tutte le Suore, nel non ricevere cioè od avere alcuna possessione o proprietà sia per sè come per frapposta persona, nè tenere eziandio alcun'altra cosa che possa avere ragione di proprietà; eccettuata quella quantità di terreno, che necessariamente si addimanda per onesta ricreazione delle Monache. E quel terreno non si coltivi se non ad ortaglia per i bisogni delle medesime.

CAPO SETTIMO.

Del modo di lavorare.

Le Suore, a cui il Signore ha dato grazia di lavorare, dopo Terza si esercitino in onesti lavori, che ridondino a comune utilità, con tale fedeltà e devozione che cacciato l'ozio nemico all'anima, non si estingua lo Spirito della santa orazione e devozione, al quale ogni altra cosa temporale deve servire. E tutto ciò che operano di propria loro mano, sieno tenute consegnare all'Abbadessa o alla Vicaria in Capitolo alla presenza di tutte. E ciò stesso si faccia di qualunque elemosina mandata da

taluni per le necessità delle Suore, acciò per esso loro si preghi in comune. E tutto ciò di consiglio delle Discrete si distribuisca dall'Abbadessa o dalla sua Vicaria a vantaggio di tutte.

CAPO OTTAVO.

Come debbano le Suore niente appropriarsi, e intorno alle Sorelle inferme.

Le Suore niente si appropriino nè casa, nè luogo, nè alcun'altra cosa, ma come pellegrine e forestiere in questo secolo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, mandino per elemosina confidentemente. Nè bisogna che di ciò arrossiscano, conciossiachè il Signore si fece povero per noi in questo mondo. Questa è quella sublime ed altissima povertà, che vi costituì, o mie carissime Sorelle, eredi e regine del Regno dei Cieli; vi fece povere di cose, vi arricchì di virtù. Sia questa la vostra porzione, che mena alla terra dei viventi; la quale totalmente abbracciando, o Sorelle dilettissime, niente altro vogliate avere in perpetuo sotto il cielo per amor di N. S.

Gesù Cristo. Non sia lecito ad alcuna Suora spedir lettere nè altra cosa ricevere o dare fuori del Monastero, senza licenza della Abbadessa. Nè possa ritenere cosa alcuna che dalla Abbadessa non le sia stata data o permessa. E se dai proprî parenti o da altri le fosse mandata qualche cosa, l'Abbadessa gliela faccia dare; ed essa, se le abbisogna, ne possa usare; altrimenti essa stessa caritatevolmente ne faccia parte alla Sorella che ne abbisogna. Ma se le fosse spedita qualche pecunia, l'Abbadessa di consiglio delle Discrete, la faccia provvedere di ciò che le occorre. — Riguardo alle Suore inferme, così negli utensili come nei cibi e nelle altre cose richieste dalle loro infermità, l'Abbadessa sia fermamente tenuta per sè o per altre Suore con ogni sollecitudine informarsi, e provvedere con carità e misericordia, secondo la possibilità del luogo. Conciossiachè tutte sono obbligate provvedere e servire all'inferme loro Sorelle, siccome vorrebbero esse stesse essere servite, se fossero colte da qualche infermità. E con fiducia l'una manifesti all'altra i proprî bisogni; poichè se la vera madre ama e nutre la sua figlia car-

nale, quanto più diligentemente deve ciascuna Suora amare e nutrire la sua Sorella spirituale? E quelle che sono inferme, se ne stieno nei materassi e pagliericci, ed abbiano sotto al capo un guanciale di piuma; e se alcuna abbisognasse di coprirsi il piede e il calcagno di lana, lo possa fare. Le suddette inferme poi, quando sono visitate da quelle che entrano nel Monastero, possano a chi loro parla brevemente rispondere alcune edificanti parole. Ma le altre Suore, che ne avranno licenza, non ardiscano di parlare con quelle che entrano in Monastero, se non essendo presenti ed ascoltatrici due Suore Discrete, assegnate dall'Abbadessa o dalla sua Vicaria. E questo modo di parlare sieno per sè obbligate di osservare l'Abbadessa altresì e la sua Vicaria.

CAPO NONO.

Della penitenza da imporsi alle Suore.

Se alcuna delle Suore per istigazione dell'inimico avesse gravemente mancato contro la osservanza della nostra Professione, e ammonita due o tre volte dall'Abbadessa o dalle

altre Suore, non si emendasse, mangi in terra pane ed acqua dinanzi a tutte le Suore in Refettorio tanti giorni quanti sarà contumace; e a maggior pena soggiaccia se parerà all'Abbadessa. E finchè ella persisterà nella sua ostinazione, si preghi il Signore che le illumini il cuore a penitenza. L'Abbadessa poi e le Suore si guardino dall'adirarsi pel peccato di alcuna; poichè l'ira e il turbamento impediscono la carità in sè stesse e nelle altre. Se avvenisse, il che tolga Iddio, che tra Suora e Suora nascesse talvolta, per una parola o per un atto, occasione di turbazione o di scandalo; quella che ne fu causa, incontanente innanzi di dar l'offerta della sua orazione a Dio, non solo umilmente si prostri a piè dell'altra, chiedendole scusa, ma eziandio supplichevolmente la preghi ad intercedere per sè al Signore, che le perdoni. E quella poi, memore della parola del Signore, *Se non perdonerete di cuore agli altri, neppure il vostro Padre Celeste perdonerà a Voi*, perdoni di buon grado alla sua Sorella ogni ingiuria ricevuta.

Le Suore serventi non facciano lunga dimora fuori del Monastero se nol richieda manifesta

necessità. E debbano camminare onestamente, e parlar poco, così che coloro che le vedono restino sempre edificati. E si guardino bene di non tenere sospetti consorzî o consigli con chi che sia, nè di farsi comadri d'uomini o di donne; acciocchè per questo motivo non nascano mormorazioni o disturbi. Nè presumano riferire nel Monastero le nuove del secolo; e di quelle cose che si dicono o si fanno nell'interno, sieno strettamente tenute di non rapportar fuori del Monastero alcun che, da cui potesse nascere scandalo alcuno. Che se alcuna in queste due cose isbagliasse senza malizia, sia in discrezione dell'Abbadessa impornele con misericordia la penitenza; che se il facesse per mala usanza, l'Abbadessa, col parere delle Discrete, le ingiunga una penitenza secondo la gravità della colpa.

CAPO DECIMO.

Della visita dell'Abbadessa alle Suore.

L'Abbadessa ammonisca e visiti le sue Suore e le corregga umilmente e con carità; non comandando loro cosa alcuna che sia contro l'a-

nima loro e il tenore di cotesta professione. Le Suore suddite poi si ricordino che per Iddio hanno rinunziate le proprie loro volontà. Onde sieno fermamente tenute obbedire alle loro Abbadesse, in tutte quelle cose che hanno promesso di osservare, e non sono contrarie all'anima e alla professione loro. Le Abbadesse poi abbiano tanta famigliarità verso di esse, che queste possano dire e fare con loro, siccome le padrone colle loro serve; chè così deve essere, che l'Abbadessa sia serva di tutte le Suore. Ed io ammonisco ed esorto nel Signor Gesù Cristo le Suore, che si guardino da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, pensiero e sollecitudine di questo secolo; dalla detrazione e maldicenza, dalla dissensione e divisione. Ma sieno sollecite di conservare sempre l'unione della mutua carità, la quale è vincolo di perfezione. E quelle che non sanno lettere non si curino di impararle; ma attendano a ciò che sovra ogni altra cosa devono desiderare, di avere cioè lo spirito del Signore e la sua santa operazione; di pregare sempre con puro cuore; di avere umiltà e pazienza nella tribulazione e nella infermità; e di amare

coloro che ci riprendono e correggono, conciossiachè dice il Signore: *Beati coloro che patiscono persecuzione per la giustizia, poichè di loro è il regno dei cieli; chi poi persevererà insino alla fine questi sarà salvo.*

CAPO UNDECIMO.

Della Portinaia.

La portinaia sia matura di costumi e discreta, ed abbia conveniente età, e di giorno si stia nella cella aperta senza uscio. Le sia assegnata altra idonea compagna, la quale, quando facesse mestieri, soddisfaccia per lei in ogni cosa. L'uscio sia ben fornito di due serrature e di diverse imposte e chiavistelli di ferro e massime di notte sia chiuso a due chiavi; delle quali una abbia la Portinaia e l'altra la Abbadessa. Di giorno non lo si lasci senza guardia, e sia chiuso ben bene con una chiave. Si guardino pure studiosissimamente e procurino che l'uscio mai non istia aperto, se non quanto meno si potrà fare, e convenientemente. Ed assolutamente non sia aperto ad alcuno che volesse entrare, se non ne abbia

facoltà dal Sommo Pontefice o dal Signor Cardinale. E le Suore non lascino entrare alcuno nel Monastero innanzi la levata del sole, nè permettano che dopo il tramonto alcuno vi rimanga dentro, se non lo esiga manifesta, ragionevole e inevitabile causa. Che se per benedire l'Abbadessa, o per ammettere alcuna delle Monache alla professione, od anche per altro fine, fosse concesso ad alcun Vescovo di celebrare la Messa di dentro, si contenti di avere a compagni e ministri meno persone e più oneste che potrà. Quando poi facesse mestieri che alcuni entrassero nel Monastero per eseguire qualche opera, allora l'Abbadessa prudentemente stabilisca alla porta conveniente persona, la quale apra a quelli che sono designati all'opera e non ad altri. Guardinsi allora con ogni studio le Suore tutte di non lasciarsi vedere da coloro che entrano.

CAPO DUODECIMO.

Della visita.

Il visitatore delle Suore sia sempre dell'Ordine dei Frati Minori, secondo il volere e il comandamento del Signor Cardinale. E sia

tale, di cui i costumi e l'onestà sieno a piena notizia. Avrà per officio di correggere così nelle Superiore, come nelle suddite ogni difetto commesso contro cotesta forma di vita. E stando in luogo pubblico da poter essere da tutte veduto, gli sia lecito con tutte e con ciascuna conferire di quelle cose che appartengono all'uffizio di visitatore, secondo che meglio vedrà convenire. Richieggano eziandio da quel medesimo Ordine il Cappellano, con un compagno chierico di buona fama e di prudente discrezione, e due Frati laici di santa conversazione, e amanti dell'onestà, in aiuto delle Povere Suore, siccome finora ebbero misericordiosamente ottenuto dall'Ordine de' Minori. Nè sia lecito al Cappellano entrare in Monastero senza compagno, ed entrati stieno in luogo patente, così che possano vedersi l'un l'altro ed essere dagli altri veduti. — Sia lecito ad essi entrare per confessare le inferme che non possono recarsi al parlatorio, per comunicarle, come pure per l'estrema unzione e per la raccomandazione dell'anima. Per le esequie poi, e per le Messe solenni delle defunte, ovvero per iscavare od aprire la sepoltura, od

anche per accomodarla, possano pure, di provvedimento dell' Abbadessa, entrare persone idonee e sufficienti. Oltre a ciò sieno le Suore fermamente tenute di aver sempre per Governatore, Protettore e Correttore, quello fra i Cardinali di Santa Romana Chiesa, il quale sarà deputato a' Frati Minori dal Signor Papa; acciocchè sempre suddite e soggette ai piedi di essa S. Chiesa, stabili nella fede cattolica osserviamo in perpetuo la povertà e l'umiltà di Nostro Signor Gesù Cristo, e della sua Santissima Madre.

Dato a Perugia ai XVI di Settembre nell'anno decimo del Pontificato del Signor Innocenzo IV.

A niuno pertanto degli uomini sia affatto lecito violare questa scrittura della nostra confermazione, o con temerario ardimento contraddirle. Che se alcuno presumesse di ciò attentare, sappia che incorrerà nella indegnazione dell'onnipotente Iddio, e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato ad Assisi, ai 9 di Agosto nell'anno undecimo del Nostro Pontificato.

TESTAMENTO DI S. CHIARA

Nel nome del Signore, così sia.

Fra gli altri benefici che ricevemmo e tuttodì riceviamo dal munificentissimo nostro Padre delle misericordie, a gloria del quale noi quindi dobbiamo rendere maggiori ringraziamenti, singolare è quello della nostra vocazione; la quale quanto è maggiore e più perfetta, tanto maggiore corrispondenza esige da noi. Di qui l'Apostolo: *Considera la tua vocazione.* Il Figlio di Dio si è fatto nostra via, la quale ci additò colla parola e coll'esempio e ci insegnò il Beato Nostro Padre Francesco, vero di Lui amante e imitatore. Dobbiamo adunque por mente, o dilette Sorelle, agli immensi beneficî di Dio a noi conferiti; ma sovra ogni altro a quello che Ei si compiacque, per mezzo del Beato Francesco, fedele suo

servo e nostro Padre diletto, operare in noi, non pure dopo la nostra conversione, ma ben anco quando eravamo tra le vanità del secolo. Poichè lo stesso Santo, non avendo ancora fratelli e compagni, e dedicandosi, quasi subito dopo la sua conversione, alla riedificazione della Chiesa di S. Damiano, dove ripieno totalmente di divina consolazione si sentì spinto a lasciare affatto il mondo, per istraordinaria consolazione e pienezza dello Spirito Santo, ebbe a profetizzare di noi ciò che il Signore in appresso adempì. Asceso Egli un giorno al muro della suddetta Chiesa, così in lingua Francese parlò ad alta voce ad alcuni poveri che stavano lì appresso: *Venite ed aiutatemi nella fabbrica del Monastero di S. Damiano, conciossiachè vi abiteranno un giorno delle Signore, la cui celebre e santa conversazione glorificherà in tutta la sua Chiesa il nostro Padre Celeste.*

In questo fatto pertanto noi possiamo considerare la copiosa benignità del Signore verso di noi, il quale per la sovrabbondante sua misericordia e carità così si è degnato far manifesta per bocca del suo Santo, la nostra voca-

zione ed elezione; nè solamente il nostro beatissimo Padre siffatte cose profetizzò di noi altre, ma di quelle ancora che sarebbero venute con quella vocazione medesima, colla quale il Signore chiamò noi. Con quanta premura adunque e con quanto impegno d'animo e di corpo dobbiamo noi osservare i precetti di Dio e del nostro Padre, affinchè coll'aiuto del Signore possiamo rendergli moltiplicato il talento? Imperocchè il Signore non solo ci propose d'esempio e di specchio ai secolari, ma altresì alle Sorelle nostre, cui Egli associò alla nostra vocazione, affinchè anch'esse sieno specchio ed esempio a coloro che vivono nel mondo. Avendoci adunque il Signore chiamate a sì alte cose da dover essere specchio a quelle che sono specchio ed esempio agli altri, siamo strettamente tenute a benedire e lodare Iddio e viemmaggiormente animarci ad operare colla sua grazia il bene. Per la qual cosa se vivremo a tenore della norma predetta, noi lascieremo altrui nobili esempî, e con lieve fatica acquisteremo il premio della beatitudine eterna.

Dappoichè l'altissimo Padre celeste, per sua

misericordia e grazia, si degnò d'illuminare il mio spirito, affinchè dietro l'esempio e le dottrine del nostro beatissimo Padre Francesco, abbracciassi io pure, poco dopo la conversione di Lui, la penitenza; io stessa con alcune poche sorelle che il Signore poco appresso la mia vocazione mi avea concesse, a Lui promisi volontariamente obbedienza, secondo il lume che la grazia del Signore ci avea concesso, dietro l'esemplare di Lui vita e dottrina. E non ostante che il Beato Francesco si mostrasse indulgente alla nostra debolezza e fragilità naturale, noi non ricusammo tuttavia necessità e povertà, fatiche e tribolazioni, disprezzi ed obbrobrî del secolo; che anzi queste cose avevamo in conto di grandi delizie. Sull'esempio quindi dei Santi e dei suoi Frati medesimi, e dopo aver egli stesso co' suoi Frati lungamente deliberato, si allegrò moltissimo nel Signore, e mosso a pietà verso di noi, si obbligò e per sè e per la sua religione di aver sempre cura amorosa e speciale sollecitudine di noi, siccome degli stessi suoi Frati. E così per volontà del Signore e del Beatissimo nostro Padre Francesco passammo a di-

morare presso la Chiesa di S. Damiano; dove il Signore, per sua grazia e misesicordia ci ebbe in breve tempo moltiplicate così, che in noi si avverasse tutto ciò che Egli medesimo per lo stesso suo Santo avea fatto predire; conciossiachè dapprima, sebbene per poco tempo, noi abitavamo in altro luogo. Scrisse dappoi per noi la regola di vita, ingiungendoci soprattutto di perseverare sempre nella santa povertà. Nè fu contento di esortarci, mentre che Ei visse, all'amore e all'osservanza della santa povertà, colla frequente parola e cogli esempî; ma ce ne diede anche in iscritto molti ammonimenti; affinchè, dopo la sua morte, non avessimo per alcuna maniera a scostarci da quell'altissima povertà, dalla quale mentre stette al mondo non volle punto scostarsi lo stesso Figlio di Dio, come pure, seguendo le vestigia di Lui, il Beatissimo nostro Padre Francesco non si allontanò per modo alcuno, finchè visse, nè cogli esempî, nè cogli insegnamenti dalla santa povertà, che ebbe eletta per sè e pei Frati suoi.

Io pertanto Suor Chiara, ancella, comechè indegna, di Gesù Cristo, e delle povere Suore

del Monastero di S. Damiano, e pianticelle del Santo Padre, considerando colle altre mie sorelle la nostra altissima Professione, e il comandamento di tanto Padre, e considerando ancora nelle altre quella stessa fragilità che temevamo in noi medesime; noi tutte, dopo la morte del nostro S. P. Francesco, che era la nostra colonna, e dopo Dio l'unico nostro conforto e sostegno, ci siamo volontariamente obbligate per ben due volte ad osservare la santa povertà come nostra signora; affinchè dopo la mia morte le Sorelle che sono di presente, e che sopravverranno non possano per modo alcuno da essa dipartirsi. E siccome io fui sempre diligente e sollecita di osservare e di fare d'altrui osservare la santa povertà che abbiamo promessa al Signore e al Padre nostro S. Francesco, così ancora a maggior cautela io stessa fui sollecita di ottenere dal signor Papa Innocenzo, sotto il regime del quale noi nascemmo, e dagli altri successori suoi, il privilegio dell'Apostolica confermazione alla nostra professione di altissima povertà, che promettemmo al Beato nostro Padre, affinchè in nessun tempo non ci avessimo

in modo alcuno a separare da essa. Per la qual cosa, colle ginocchia a terra, e col corpo piegando altresì l'animo mio, raccomando tutte le Sorelle mie presenti e future, alla Santa Madre Chiesa Romana, al Sommo Pontefice, e specialmente al signor Cardinale, che sarà designato Protettore della Religione dei Frati Minori e della nostra; acciocchè per amor di quel Signore che riposto povero in vile Presepio, visse povero nel mondo e nudo spirò sul patibolo, Egli ci faccia osservare la santa povertà che abbiamo promessa a Dio e al Beatissimo nostro Padre Francesco, e voglia in essa conservare sempre e favorire cotesto piccolo gregge, che Iddio Padre generò nella Santa sua Chiesa, a mezzo degli ammaestramenti e degli esempî del Beato Padre Francesco, seguendo la povertà e l'umiltà del diletto suo Figlio, e della Gloriosa Vergine, di Lui Madre.

E siccome il Signore ci diede il Beatissimo Padre Francesco a nostro fondatore, istitutore e soccorritore nel servizio di Gesù Cristo, e in tutto ciò che abbiamo promesso a Lui ed allo stesso nostro Padre, il quale finchè visse

fu sempre sollecito di coltivare e aiutare colla parola e coll'esempio noi pianticelle sue; così io lascio ed affido le Sorelle mie presenti e future, al Successore del B. N. P. Francesco, e a tutta la Religione; acciocchè ci aiutino a progredir sempre di bene in meglio in tutto che s'appartiene al servizio di Dio, e specialmente alla più esatta osservanza della santa Povertà. Che se accadesse mai che le predette Suore avessero da abbandonare il detto luogo di S. Damiano e trasferirsi altrove, sieno cionnonostante tenute, anche dopo la mia morte, ad osservare, in qualunque luogo fossero, la suddetta norma di povertà che promettemmo a Dio e al beatissimo nostro P. Francesco. Tuttavia così la Suora che sarà in ufficio, come le altre tutte, sieno bene avvertite e sollecite a non acquistare o pigliar mai appresso il sopraddetto luogo altra porzione di terreno maggior di quella che dall'estrema necessità sarà richiesta per orto, a coltivarvi erbaggi. Che se talora per comodità o ricreazione del Monastero facesse mestieri aver più terreno fuori della clausura dell'orto, non permettano che se ne acquisti maggior quantità di quella che

esige l'estremo bisogno; e quel terreno non si coltivi affatto, nè vi si semini, ma rimanga sempre intatto ed incolto.

Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie Sorelle che sono tuttavia e che saranno, affinchè attendano a percorrere di continuo la strada della santa semplicità, umiltà e povertà, ed a vivere ancora nel decoro della santa conversione, siccome fin dal principio della nostra conversione a Gesù Cristo fummo ammaestrate dal beato nostro P. Francesco; dall'osservanza delle quali cose, non già pei meriti nostri ma per sola misericordia e grazia del Donatore Divino e Padre delle misericordie, così le Suore che ci sono vicine come quelle che ci sono lontane, si manterranno di continuo nell'odore di una buona fama. Ed amandovi a vicenda per amor di Gesù Cristo, addimostriate esteriormente coi fatti quell'amore che conservate nel cuore; così che da siffatto esempio eccitate le Sorelle crescano vieppiù nell'amor di Dio e nella vicendevole carità. E prego ancora quella che presiederà al governo delle Suore, che si studii di soprastare alle altre più per le virtù e pei

santi costumi, che per l'uffizio; di guisa che le Suore mosse dall'esempio di lei non solo per obbligo le obbediscano, ma più presto per amore. E sia altresì sollecita e discreta verso le sue Sorelle, siccome buona madre verso le proprie figlie; studiando principalmente di provvederle, a seconda dei loro particolari bisogni, di quelle cose che riceverà dal Signore. E sia inoltre benigna ed affabile con tutte; cosicchè possano con fiducia manifestarle le proprie loro necessità, e a lei ricorrere con confidenza, in tutto ciò che giudicheranno espediente così per sè stesse come per le loro consorelle. Le Suore poi che sono suddite, si ricordino che per amore di Dio hanno rinunziata la propria loro volontà; voglio quindi che obbediscano alla loro Madre, siccome spontaneamente hanno promesso al Signore; acciocchè vedendo essa la carità, l'umiltà e l'unione con cui trattano a vicenda, porti più leggermente tutto il peso che dall'Officio le è imposto, e a motivo della santa loro conversazione, le si converta in dolcezza tutto che le sarebbe molesto ed amaro.

E siccome stretta è la via, ed angusta la

porta per cui si va e si entra alla vita, così sono pochi coloro che vadano ed entrino per essa; e se pur ve ne sono che per alcun tempo in essa camminino, sono però pochissimi coloro che vi perseverano: ma beati invece coloro ai quali è concesso di camminarvi e perseverarvi sino alla fine. Guardiamoci dunque ben bene, che come entrammo nella via del Signore, così giammai ce ne allontaniamo in nessuna maniera per colpa, negligenza e ignoranza nostra; per non recare ingiuria a così gran Signore, alla Vergine sua Madre, ed alla trionfante Chiesa ed altresì alla militante; conciossiachè sta scritto: *Maledetti coloro che deviano dai tuoi comandamenti.* Per la qual cosa io piego le mie ginocchia innanzi al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, affinchè pei meriti della Santa e Gloriosa Vergine Maria, di Lui Madre, e del Beatissimo nostro Padre Francesco, e di tutti i Santi, Egli stesso che ci concesse di bene incominciare, ce ne dia ancora l'incremento e la perseveranza finale. Così sia. E questo mio scritto, acciocchè sia viemmeglio osservato, lascio a Voi, o Sorelle mie carissime e dilettissime presenti e

future, a perpetuo memoriale della benedizione del Signore, del Beatissimo nostro Padre Francesco, ed altresì della benedizione di me, madre ed ancella vostra.

BOLLA DI PAPA EUGENIO IV

che comincia **Ordinis tui**

DIRETTA AL DILETTO FIGLIO

FR. JACOPO DE PRIMADITIIS DA BOLOGNA

VICARIO GENERALE DELL'ORDINE DE' MINORI

DELLA REGOLARE OSSERVANZA

. . . *Omissis* . . . . . Inoltre prescrivendosi nella Regola di S. Chiara il perpetuo digiuno, che noi veramente giudichiamo essere troppo rigoroso, ci piace e vogliamo, che le Suore di quell'Ordine sieno astrette a que' digiuni soltanto ai quali siete obbligati Voi Frati, che osservate la Regola dell'Ordine dei Minori; ed osservino esse pure nei cibi quaresimali quegli stessi metodi vostri, eccettuate le deboli e le inferme; negli altri digiuni poi, come sono le quattro tempora, le Vigilie degli Apcstoli e simili, si stia alla consuetudine dei paesi, per cui sia lecito usar uova e latticini. E siccome in alcuni Monasteri le Suore o Monache vanno a piè nudi scalze, ciò che stimiamo troppo rigoroso, così ci piace e vogliamo che le suddette Suore o Monache possano usare tutto ciò che non è compreso nel nome di calceamento, come sono

i zoccoli di legno e i sandali; e quando facesse d'uopo, eziandio i calceamenti.

Parimenti, ingiungendosi in alcuni Monasteri, luoghi e congregazioni il perpetuo silenzio, che pur ci sembra troppo rigoroso, Noi a te ed ai tuoi successori nell'officio, ed ai Vicarii delle Province a voi soggette, concediamo facoltà di dispensare col consiglio dei discreti, come in tutte le predette cose così anche nel silenzio.

Poichè inoltre il diletto Figlio, Fra Giovanni di Capistrano, tuo predecessore nell'Ufficio di Vicariato, ebbe dichiarato, che nella prima Regola della B. Chiara si contengono cento e tre precetti regolari, per la trasgressione dei quali le Monache o Suore professe incorrono peccato mortale, Noi giudichiamo ciò troppo severa cosa e scrupolosa, e coll'Apostolica Nostra Autorità dichiariamo e vogliamo che esse non incorrano in colpa mortale per la trasgressione di alcuno de' predetti precetti, eccettuati quei quattro soltanto che riguardano i principali voti dell'obbedienza, povertà, clausura e castità, e ciò che appartiene all'elezione o deposizione dell' Abbadessa. Finalmente sapendo noi che alcuni dei predetti Monasteri vivono nella mendicità, permettiamo che possano condire le vivande con grasso e lardo. *Constitutionibus Apostolicis et privilegiis, immunitatibus, gratiis ac indultis, omnibus et singulis*

supradictis Monasteriis et locis ac eorum Capellanis, per Sedem Apostolicam et aliter quomodocumque concessis, aliisque in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnat. Dominicae MCCCCXLVI. Non. Februarii, anno Pontific. nostri XVI.

FORMOLA

PER RINNOVARE LA PROFESSIONE
A' 16 APRILE E IN QUALUNQUE ALTRO TEMPO

(coll'acquisto della Plen. Indulgenza).

Signor Gesù Cristo, con molta allegrezza del mio cuore io ti ringrazio per quel singolare benefizio, onde mi hai tolta dalla vana conversazione del secolo, e mi hai concesso di professare solennemente in questa Sacra e Serafica Religione. Ed ora, o mio Signore, io mi dolgo innanzi tutto di vero cuore, per non avere a sufficienza corrisposto finora a cotesta grazia, e per essere stata ingrata a così gran benefizio. Quindi colla massima devozione, al cospetto della tua Divina Maestà, dinanzi alla Beata Vergine Immacolata Maria Madre tua, al nostro Santo Padre Francesco, alla Santa Madre Nostra Chiara, e a tutti i Santi, io Suor.... con nuovo fervore prometto a te ed a' Superiori miei, di osservare per tutto il tempo della mia vita la *Regola delle Povere Suore* confermata dal Signor Papa Innocenzo; vivendo in obbedienza, senza proprietà ed in castità. Propongo fermamente la emendazione de' miei costumi, la recita diligente del Divino Ufficio, lo studio della mentale ora-

FORMULA

RENOVAND. PROFESSIONIS DIE 16 APR.

ET QUANDOCUMQ. LIBUERIT.

(Ind. Plen. ex Clem. XII).

Domine Jesu Christe, multo gaudio gratias tibi ago pro gratia illa singulari, qua me de saeculi conversatione eduxisti, et dedisti mihi in hac sacra et seraphica Religione solemnem facere professionem: et nunc, Domine, prius doleo ex toto corde quod gratiae huic non satis responderim, et tanto beneficio fuerim ingrata: deinde, quanta possum devotione, et ante Divinam Majestatem tuam, et coram Beata Virgine Immaculata Maria Matre tua, ac Sancto Patre Nostro Francisco, et Sancta Matre nostra Clara omnibusque Sanctis, novo fervore, Ego N. N. tibi promitto et Superioribus meis toto tempore vitae meae servare Regulam Sororum Pauperum per Dominum Papam Innocentium confirmatam, vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate.

Firmiter propono morum meorum emendationem, divini officii strenuam persolutionem, mentalis orationis studium, jejunii, aliarumque Ordinis austeritatum observantiam, cellae et silentii

zione, l'osservanza dei digiuni e delle altre austerità dell'Ordine; la gelosa custodia della cella e del silenzio; la purezza del cuore; ed uno speciale profitto nella carità. Così sia.

Tu mi aiuta, o mio Signore e mio Dio, in cotesti miei buoni proponimenti; e dammi grazia di incominciare oggi stesso a bene eseguirli, conciossiachè sia niente, tutto ciò che ho fatto finora.

---

strictam custodiam, cordis puritatem, praecipuum in charitate profectum. Amen.

Adjuva me Domine Deus in bono proposito, et da mihi hodie perfecte incipere, quia nihil est, quod hactenus feci.

INDICE

Brevi notizie storiche intorno la Regola di S. Chiara. Pag. 7
Annotazioni . . . , ... » 23
Regola di S. Chiara. secondo l'approvazione e confermazione di Papa Innocenzo IV . . » 29
Capo I. La regola e la vita delle povere Suore . » 31
» II. Come debbano essere ricevute . . . . » 32
» III. Dell'Ufficio Divino e del digiuno, e quante volte debbansi comunicare . . . » 35
» IV. Della elezione dell'Abbadessa . . . . » 37
» V. Del silenzio e del modo di conferire al Parlatorio ed alle grate. . . . . » 39
» VI. Come le Suore non debbano ricevere possessione alcuna o proprietà, sia per sè come per frapposta persona . . . » 41
» VII. Del modo di lavorare . . . . » 42
» VIII. Come debbano le Suore niente appropriarsi, e intorno alle Sorelle inferme. . » 43
» IX. Della penitenza da imporsi alle Suore. . » 45
» X. Della visita dell'Abbadessa alle Suore. . » 47
» XI. Della Portinaia. . . . . » 49
» XII. Della visita . . . . » 50
Testamento di S. Chiara . . . . » 53
Bolla di Papa Eugenio IV. . . . . » 65
Formola per rinnovare la Professione . . . . . » 68




VENEZIA
TIPOGRAFIA EMILIANA
1874

